VERBALE DI ACCORDO

In Ferrara il 15/11/2012 le seguenti Associazioni Datoriali e Organizzazioni Sindacali:

ANCE FERRARA Sezione di Unindustria Ferrara rappresentata da: PAOLO MARTINELLI
CNA FERRARA rappresentata da: ATTILIO CAPOZZA
CONFARTIGIANATO FERRARA rappresentata da: RICCARDO MANTOVANI
LEGA COOPERATIVE FERRARA rappresentata da: LIVIO CARAVITA
AGCI FERRARA rappresentata da: GIULIANO GRANDI
CONFCOOPERATIVE FERRARA rappresentata da: GIUSEPPE BASSI

FILLEA-CGIL FERRARA rappresentata da: SANDRO GUIZZARDI
FILCA-CISL FERRARA rappresentata da: SAURO CAZZOLI
FENEAL-UIL FERRARA rappresentata da: CARLO RIVETTI

CONSTATATO

che i vigenti Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro e il "Protocollo sull'intervento delle Parti Sociali Nazionali per la razionalizzazione della gestione degli Enti Paritetici nazionali e territoriali" confermano la validità del sistema degli Enti paritetici e la sua funzione strategica nelle politiche del lavoro del settore e riconoscono la necessità di porre in essere interventi mirati alla razionalizzazione dell'operato degli stessi sul piano dei costi, del funzionamento del sistema e del rispetto delle regole contrattuali

PREMESSO

che nella Provincia di Ferrara sono presenti attualmente due Enti Bilaterali edili:
- **E.U.S.P.E.** Ente Unitario Scuola Professionale Edile di Ferrara, Organismo Formativo accreditato presso la Regione Emilia Romagna. L'Ente, nel campo della formazione, ha per fine istituzionale la promozione, l'organizzazione, l'attuazione di corsi di formazione (iniziative per i giovani che entrano nel settore delle costruzioni di qualsiasi nazionalità; iniziative di formazione continua orientate alla qualificazione, riqualificazione, specializzazione ed aggiornamento di imprenditori, tecnici e lavoratori delle imprese edili provinciali);
- **CTP** Comitato Tecnico Paritetico provinciale di Ferrara per la prevenzione infortuni e la sicurezza sul lavoro in edilizia. L'Ente, nell'ambito della sicurezza sul lavoro, ha per fini istituzionali, lo studio di problemi generali e specifici inerenti alla prevenzione degli infortuni, all'igiene sul lavoro, ed in genere al miglioramento dell'ambiente di lavoro;

che nel corso della trattativa per il rinnovo del contratto integrativo provinciale di lavoro delle imprese edili industriali, artigiane e cooperative (CIPL unico) che operano sulla Provincia di Ferrara, le Associazioni Datoriali e le Organizzazioni Sindacali sopra richiamate hanno condiviso la necessità dell'unificazione degli

Enti Bilaterali E.U.S.P.E. e CTP in un unico Ente che si ponga quale punto di riferimento per la formazione del settore edile locale, promotore della cultura del lavoro regolare e del lavoro sicuro

STABILISCONO DI COMUNE ACCORDO QUANTO SEGUE:

1) procedere all'unificazione dei due Enti Bilaterali, E.U.S.P.E. e CTP;
2)Il nuovo Ente sarà destinatario delle quote di contribuzione oggi previste per i due Enti interessati alla fusione, sia nella quantità e tempistica previste nei Contratti Collettivi Provinciali di Lavoro.

Letto, approvato e sottoscritto.

Per delega:

ANCE FERRARA: PAOLO MARTINELLI ______________

CNA FERRARA: ATTILIO CAPOZZA ______________

CONFARTIGIANATO FERRARA: RICCARDO MANTOVANI ______________

LEGA COOPERATIVE FERRARA: LIVIO CARAVITA ______________

AGCI FERRARA: GIULIANO GRANDI ______________

CONFCOOPERATIVE FERRARA: GIUSEPPE BASSI ______________

FILLEA-CGIL FERRARA: SANDRO GUIZZARDI ______________

FILCA-CISL FERRARA: SAURO CAZZOLI ______________

FENEAL-UIL FERRARA: CARLO RIVETTI ______________

15.M.2012
c/o CNA

PREMIO DI RISULTATO

ELEMENTO VARIABILE DELLA RETRIBUZIONE (EVR)

ELEMENTO VARIABILE DELLA RETRIBUZIONE

L'elemento variabile della retribuzione (di seguito anche EVR) ha natura di premio variabile che tiene conto, ai fini della sua misura e corresponsione, anche ai sensi dell'art. 1, comma 67, secondo periodo, della legge 24 dicembre 2007, n. 247, dell'andamento congiunturale del settore edile provinciale, correlato ai risultati conseguiti in termini di produttività, qualità e competitività.

L'EVR viene istituito in attuazione dei vigenti CCNL delle imprese edili dell'industria, dell' artigianato e della Cooperazione e sarà correlato, ai fini della sua erogazione, all'andamento degli indicatori, territoriali ed aziendali, di seguito indicati ed al loro valore ponderale.

Le parti si danno atto e ne confermano la natura di premio variabile, incerto ed indeterminabile in relazione all'erogazione ed alla sua misura, in quanto effettivamente collegato al raggiungimento degli obiettivi prefissati

1) INDICATORI TERRITORIALI

In sede territoriale, l'elemento variabile – EVR – sarà collegato all'andamento congiunturale del settore nel suo complesso a livello provinciale, come rilevato sulla base degli indicatori di produttività, qualità e competitività oltre specificati.

In attuazione dei vigenti CCNL, le Parti convengono di individuare quale quinto indicatore territoriale *il rapporto tra le ore lavorate e le ore di infortunio.*

Ne consegue, pertanto, che gli indicatori da utilizzare a livello territoriale, risultano essere quelli di cui alla tabella sotto riportata, a cui le parti hanno convenuto di attribuire le seguenti incidenze ponderali in termini percentuali:

Indicatore	Peso ponderale
a) Numero lavoratori iscritti alle Casse Edili	25%
b) Monte salari denunciato alle Casse Edili	20%
c) Ore complessivamente denunciate alle Casse Edili	25%
d) Valore aggiunto del settore delle costruzioni per la provincia di FERRARA (dato ISTAT)	5%
e) Rapporto fra ore lavorate ed ore infortuni	25%

Le parti procederanno, nel corso di apposito incontro di verifica, da tenersi nel mese di gennaio di ciascun anno solare di vigenza del presente contratto integrativo, al raffronto degli indicatori di cui sopra, su base triennale, effettuando la comparazione dell' ultimo triennio solare di riferimento con quello immediatamente precedente.

In sede di prima applicazione la verifica afferente all' anno 2011 verrà effettuata entro tre mesi dalla sottoscrizione del presente contratto integrativo, prendendo a comparazione gli indicatori medi relativi al triennio 2011-2010-2009, con quelli relativi al triennio 2010-2009-2008..

Per la verifica relativa all' anno in corso, verranno quindi esaminati, nel mese di gennaio 2013, gli indicatori medi relativi al triennio 2012 - 2011 - 2010, raffrontati agli indicatori medi del triennio 2011 - 2010 - 2009.

Per l' effettuazione delle future verifiche annuali ogni triennio di osservazione dei risultati slitterà pertanto di un anno .

In sede di verifica annuale le parti, in relazione al parametro Valore aggiunto di cui alla lettera d), prenderanno a riferimento l' ultimo triennio utile (2006 -2007- 2008).

La misura massima di EVR eventualmente erogabile è stabilita nella misura che segue, espressa in valore orario:

Aziende Industria - Valori orari

Liv 7	0.49
Liv. 6	0.44
Liv. 5	0.37
Liv. 4	0.34
Liv. 3	0.32
Liv. 2	0.29
Liv. 1	0.25

EVR Aziende Artigiane – Valori Orari

Liv 7	0.53
Liv. 6	0.46
Liv. 5	0,38
Liv. 4	0.35
Liv. 3	0.33
Liv. 2	0.30
Liv. 1	0.26

EVR Aziende Cooperazione – Valori Orari

Liv. 8	0.63
Liv 7	0.53
Liv. 6	0.45
Liv. 5	0.39
Liv. 4	0.35
Liv. 3	0.32
Liv. 2	0.29
Liv. 1	0.25

Ai fini della determinazione dell'EVR, qualora dovessero risultare due dei suddetti indicatori territoriali pari o positivi, l'EVR sarà comunque riconosciuto nella misura del 30% dell' importo annuo calcolato sulla base delle percentuali sopra convenute; nell'ipotesi in cui la somma delle incidenze ponderali dei suddetti due indicatori risultasse superiore al 30%, l'EVR sarà riconosciuto nella misura derivante da tale somma.

Nell'ipotesi di un numero superiore a due degli indicatori pari o positivi, l' EVR sarà riconosciuto nella misura derivante dalla somma delle singole incidenze ponderali, sino eventualmente al 100% dell' importo, come sopra determinato.

Le parti provvederanno ad informare le Imprese, per il tramite della Cassa Edile, dell' esito della verifica territoriale di cui sopra, onde consentire alle stesse imprese di procedere, sulla base dei criteri e delle modalità di seguito individuate al successivo paragrafo "VERIFICA AZIENDALE", al calcolo, in sede aziendale, dell'elemento variabile della retribuzione.

Rimane inteso che in caso di mancato raggiungimento dei risultati degli indicatori territoriali, non si procederà alla verifica aziendale, in quanto l' EVR in questo caso non è dovuto.

2) INDICATORI AZIENDALI

Per l'eventuale erogazione dell'EVR, a seguito della verifica del raggiungimento di almeno un risultato a livello territoriale, ogni azienda procederà conseguentemente alla verifica aziendale dei seguenti due indicatori:.

a) ***ore denunciate in Casse Edile (per le imprese con soli dipendenti impiegati, l'indicatore aziendale sarà rappresentato dalle ore lavorate, così come registrate sul LUL***

b) ***Volume affari IVA, rilevato dalle dichiarazioni annuali IVA dell'Impresa***

In fase di verifica aziendale, l'impresa procederà al raffronto degli indicatori, di cui alla tabella sopra riportata, su base triennale, effettuando la comparazione con il triennio precedente.

Per la verifica relativa all'anno 2011, saranno esaminati gli indicatori medi relativi al triennio 2011-2010-2009, confrontati con gli indicatori medi del triennio 2010-2009-2008.
Per la verifica relativa all'anno in corso, verranno esaminati gli indicatori medi relativi al triennio 2012-2011-2010, raffrontati agli indicatori medi del triennio 2011-2010-2009.

Per l'effettuazione delle future verifiche annuali ogni triennio di osservazione dei risultati slitterà pertanto di un anno .

Ai fini della determinazione dell'EVR, qualora entrambi i suddetti due indicatori aziendali risultino pari o positivi, l'EVR stesso verrà riconosciuto nella misura stabilita a livello territoriale, qualora questo sia dovuto.

Ove invece un solo indicatore risulti pari o positivo, l'EVR verrà riconosciuto nella misura del 30% di quanto stabilito a livello territoriale.

Nel caso entrambi gli indicatori aziendali risultino negativi, l'EVR non è dovuto.

Qualora uno o entrambi i parametri dovessero risultare negativi, per avvalersi della possibilità di non riconoscere ai lavoratori l'EVR o per riconoscerlo in misura ridotta in virtù del presente accordo, l'impresa dovrà trasmettere alla Cassa Edile, entro la data del 28 febbraio, di ogni anno, apposita autodichiarazione, redatta secondo lo schema allegato.
In sede di prima applicazione e con riferimento all'EVR afferente all'anno 2011 detta autodichiarazione dovrà essere trasmessa entro la data del _____, una volta avuto riscontro dalla Cassa Edile dell'esito della verifica territoriale di cui sopra.

Le parti convengono di costituire, presso la Cassa Edile, apposita commissione

paritetica provinciale, che avrà il compito di esaminare le autodichiarazioni inviate dalle imprese.

L'impresa che non dovesse adempiere ai prescritti obblighi di comunicazione è tenuta all'applicazione dell'EVR nella misura fissata a livello territoriale.

Le imprese fuori provincia erogheranno l'EVR nella misura stabilita a livello provinciale.

Le imprese di nuova costituzione (eccetto quelle provenienti da trasferimenti d'azienda) erogheranno l'EVR a partire dal terzo anno di attività.

L'EVR, ove spettante, sarà corrisposto a tutti i lavoratori in forza alla data di erogazione dello stesso, in forma mensilizzata, con decorrenza dal mese di marzo di ciascun anno. Esso competerà in misura intera per i lavoratori in servizio per l'intero anno di riferimento e riproporzionato in caso di assunzione in corso di anno (la frazione di mese superiore ai 15 giorni sarà computata come mese intero).

Le parti si riservano di verificare che per i lavoratori cessati e per i lavoratori assunti con contratto a termine, l'EVR possa essere liquidato mediante Cassa Edile, secondo modalità da concordare.

L'EVR sarà riconosciuto ai lavoratori a tempo determinato in forza alla data di erogazione in proporzione diretta al periodo di servizio complessivamente prestato nell'anno di riferimento del premio stesso, ancorchè in virtù di più contratti a termini (la frazione di mese superiore ai 15 giorni sarà computata come mese intero)

Ai lavoratori con contratto di lavoro part-time, l'EVR sarà riconosciuto in proporzione all'orario di lavoro concordato.

Le parti riconoscono espressamente che gli importi dell'EVR derivanti dal presente accordo, per la natura, sono complessivi ed omnicomprensivi degli effetti relativi a tutti gli istituti indiretti, differiti e quant'altro, ivi compresi i versamenti in Cassa Edile.

Inoltre le parti, ai sensi del 2° comma, dell'art. 2120 del codice civile, convengono che l'EVR sia escluso dalla base di calcolo del Trattamento di Fine Rapporto.

_____CASA/LAVORO

Ai lavoratori che per recarsi al lavoro utilizzano sono un mezzo di trasporto proprio, verrà riconosciuta la seguente indennità giornaliera:

fino a 20 Km: Euro 6
da 21 a 40 Km: Euro 12
oltre 41 Km: Euro 18

Tale indennità è riconosciuta al solo dipendente preventivamente autorizzato che effettivamente utilizza il mezzo proprio.

Si prenderà a base di calcolo la distanza più breve misurata dall'abitazione del lavoratore al luogo in cui è comandato (sede dell'azienda, punto di raccolta o cantiere di lavoro).

L'indennità di trasporto regolata dal presente articolo sarà computata ai soli fini del calcolo del TFR, esclusi tutti gli altri istituti percentuali e maggiorazioni contrattuali, essendosene già tenuto conto nella determinazione della suddetta indennità.

Indennità autisti

Per gli autisti degli automezzi che consentono il trasporto di persone sarà corrisposta, semprechè trasportino effettivamente delle persone, un' indennità pari a Euro 0.09 per chilometro (andata e ritorno).

ART. _____ TRASFERTA

A partire dalla data di sottoscrizione del presente Accordo, ai lavoratori in servizio comandati a prestare la propria opera in un cantiere situato al di fuori dei confini comunali in cui è compreso il luogo di assunzione, competerà una diaria giornaliera di trasferta, da calcolarsi secondo le percentuali che seguono, sulle ore ordinarie di lavoro effettivamente svolte, prendendo a base la retribuzione di fatto:

Fino a 40 km (fuori dal confine territoriale) = 6%
Da 41 a 60 km (c.s.) = 8%
Da 61 a 120 km (c.s.) = 13%
Oltre 121 km (c.s.) = 20%

Le parti convengono che qualora il raggiungimento del luogo di trasferta avvenga all'interno del normale orario di lavoro non debba essere erogata la suddetta diaria di trasferta.
Si specifica che la diaria di trasferta non è inoltre dovuta nel caso che il lavoro si svolga nel comune di residenza o di abituale dimora dell'operaio, o quando questi venga ad essere favorito

da un avvicinamento alla sua residenza o abituale dimora che comporti per lui un effettivo vantaggio.

MENSA E ALLOGGI PER TRASFERTA

I lavoratori inviati in trasferta fino a 60 km – tragitto di sola andata –, contribuiranno al costo del pasto come previsto dal successivo art. _____. Oltre tale distanza, il servizio mensa ed eventuale alloggio (in caso di non rientro) saranno a carico dell'azienda.

Viene riconfermato che in caso di alloggio, l'azienda oltre a quanto stabilito ai punti precedenti corrisponderà al lavoratore la relativa diaria di trasferta rispetto alle fasce di competenza.

Fermo restando le condizioni di miglior favore esistenti, si concorda che il rientro dei lavoratori in trasferta presso la propria residenza avverrà dopo 10 gg di lavoro (2 settimane). Le imprese sono impegnate in modo preventivo ad anticipare ai lavoratori il costo delle spese vive di viaggio.

ART. ART . 23 – MENSA

A decorrere dalla data di sottoscrizione del presente accordo, il costo massimo del servizio mensa, interamente a carico dell'Azienda, sarà pari ad Euro 13,00. L'eventuale eccedenza sarà a carico del lavoratore.

Nel caso di impossibilità a garantire il servizio mensa nei termini suddetti, o quando non sono presenti in zona aziende che effettuano il servizio in cantiere o luoghi di ristorazione quali mense, trattorie o ristoranti, si darà alternativamente luogo al pagamento di apposita indennità sostitutiva di mensa, il cui valore è corrispondente a Euro 0,50 per ogni ora di lavoro effettivamente prestato.

Il servizio mensa è garantito agli operai ed agli impiegati di cantiere. Quanto al personale direttivo, tecnico ed amministrativo etc,. assunto presso la sede dell'Impresa, avrà diritto al servizio solo nel caso in cui sia comandato in trasferta. Sono fatte espressamente salve le condizioni di miglior favore in essere.

L'indennità sostitutiva non verrà conteggiata per premi, mensilità aggiuntive od altro istituto contrattuale, in quanto già tenutone conto nel suddetto aggiornamento.

Le imprese, fermo restando il rispetto delle norme previste nel presente accordo, si dichiarano disponibili a che venga istituito per ogni cantiere, con ricorso ad azienda esterna specializzata, un servizio di mensa composto da un primo piatto, un secondo con un contorno, pane e bevande. Per l'attuazione del suddetto servizio sarà sottoscritta da parte della impresa una convenzione con azienda avente strutture specializzate nella ristorazione, che garantisca detto servizio a prezzo non superiore a quanto sopra illustrato.

Il carattere di servizio sociale che la fornitura dei pasti assume, la possibilità, fatto salvo il rispetto delle norme al riguardo sottoscritte, di usufruire di detto servizio da parte di tutti i lavoratori ed il carattere non retributivo del contributo delle aziende, comportano che eventuali scelte individuali di non usufruire di tale servizio non daranno luogo ad alcuna indennità sostitutiva a nessun livello di trattativa. Pertanto, l'indennità sostitutiva di mensa non sarà più
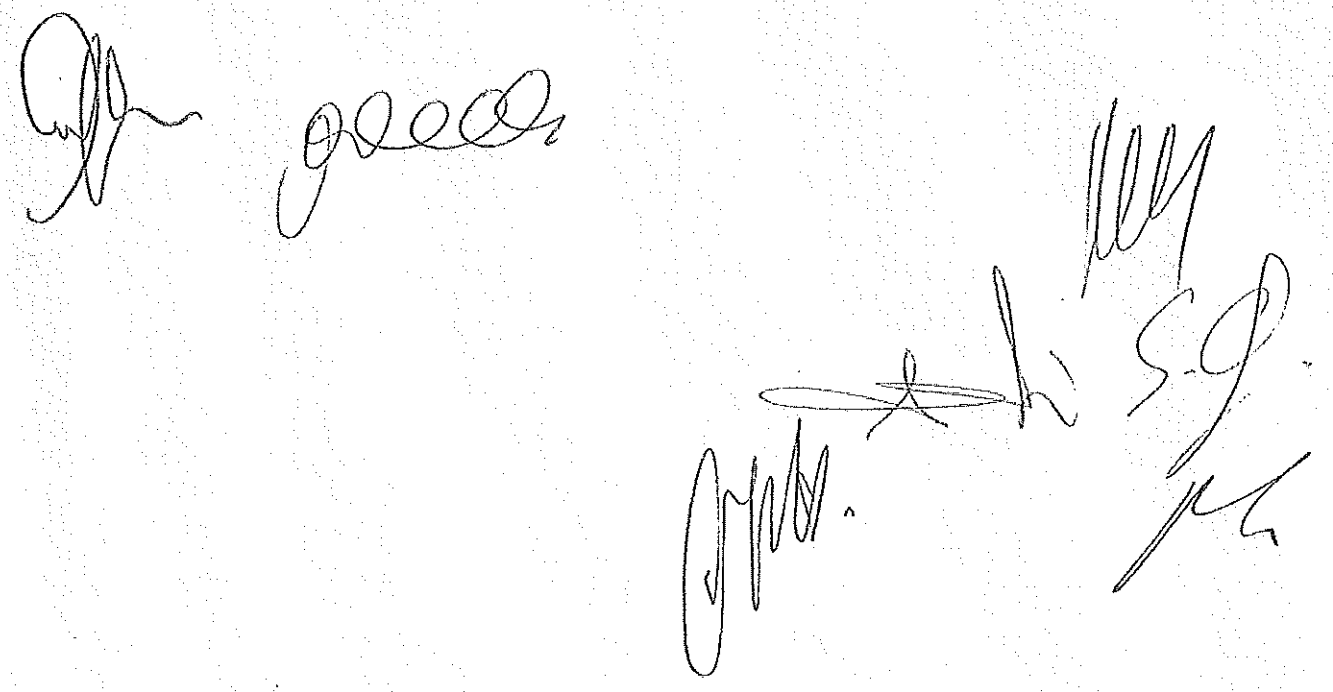
corrisposta all' atto della istituzione nel cantiere del servizio di mensa, ciò indipendentemente dalla partecipazione alla mensa dei lavoratori.
Il presente accordo si applica in tutti i cantieri edili a prescindere dal numero dei dipendenti del cantiere o dell' impresa.
Il servizio mensa è garantito al lavoratore che fornisca la propria prestazione per più di mezza giornata di lavoro; in tutti gli altri casi, indipendentemente dalla causa dell'assenza, gli verrà riconosciuta l'indennità sostitutiva per le ore di lavoro effettivamente prestate. La rinuncia o la mancata prenotazione del pasto da parte del lavoratore, comunque, per qualsiasi motivo non dà diritto ad alcun compenso sostitutivo.
Il lavoratore che per sua scelta non consumi il pasto dopo averlo prenotato sarà tenuto a rimborsare all' impresa il 100% del costo.
Il raggiungimento del presente accordo non intende apportare alcun pregiudizio all' orario di cantiere ed esonera comunque l' impresa da ogni responsabilità o conseguenza per quanto riguarda eventuali inadempienze da parte dell' azienda responsabile del servizio mensa.
Fatte salve le condizioni di miglior favore attualmente in essere.